

BONUS ENERGIA: RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI

1. INDICAZIONI GENERALI
2. SOGGETTI
3. INTERVENTI AGEVOLABILI

1. INDICAZIONI GENERALI

Le spese detraibili	<p>L'agevolazione fiscale consente di beneficiare di una detrazione dell'Irpef o dall'Ires sulle spese sostenute per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.</p> <p>Le spese detraibili sono quelle sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio, installazione pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.</p> <p>Tra le spese ammesse in detrazione sono compresi sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento.</p>
Immobili	<p>La detrazione spetta per gli interventi su qualsiasi fabbricato esistente, a prescindere dalla categoria catastale. Riguarda quindi sia gli edifici residenziali, sia le loro pertinenze, sia gli edifici strumentali, cioè destinati ad uso commerciale o industriale.</p> <p>In sostanza, sono agevolabili tutti gli edifici iscritti in catasto.</p> <p>Sono esclusi dal beneficio, i fabbricati di nuova costruzione, in quanto già obbligati a disporre tutti i requisiti tecnici per il risparmio energetico.</p>
La detrazione	<p>Dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è riconosciuta una detrazione pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 65% per la generalità degli interventi previsti; ➤ 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di: <ul style="list-style-type: none"> • finestre comprensive di infissi; • schermature solari; • impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Il pagamento	<p>Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.</p> <p>In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche on line). Il bonifico deve riportare i seguenti dati:<ul style="list-style-type: none">• Causale del versamento con riferimento ai sensi dell'art 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006 n 296;• Codice fiscale del soggetto/i che intendo fruire della detrazione;• Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.➤ i contribuenti titolari di reddito di impresa possono sostenere la spesa con qualsiasi mezzo di pagamento.
Documentazione necessaria	<p>Per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che il contribuente sia in regola con i permessi tecnici e amministrativi per l'esecuzione dei lavori e che acquisisca i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Tale asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, che sotto la sua responsabilità civile e penale, attesti che l'intervento eseguito risponda ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame. In alternativa è possibile farla ricomprendere in quella resa a fine lavori dal direttore, finalizzata ad asseverare la conformità delle opere eseguite. In alcuni casi viene sostituita da una certificazione dei produttori (come ad esempio per interventi di sostituzione finestre e infissi o caldaie a condensazione con potenza inferiore ai 100KW);• a norma dell'art. 1 co.348 L.296/2006: copia della certificazione energetica dell'edificio o copia dell'attestato di qualificazione energetica. Tale attestato non deve essere presentato per le spese effettuate dall' 1/1/2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, e per gli interventi a partire dal 15/08/2009 riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. <p>Adempimento fondamentale per poter usufruire di tale detrazione è, inviare all'ENEA, cioè all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla fine lavori, copia della certificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati.</p> <p>Tale pratica, solitamente effettuata da un tecnico abilitato o direttamente dalla azienda fornitrice dell'impianto, deve essere inviata telematicamente conservando poi la ricevuta di effettivo invio e accettazione da parte dell'Ente.</p> <p>Tali documenti devono essere conservati nel caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.</p>
Trasferimento dell'agevolazione	<p>Il trasferimento di proprietà o del diritto di godimento dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi di risparmio energetico può avvenire:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Per atto tra vivi, ovvero per vendita, donazione o permuta. Per gli atti registrati dopo il 17 settembre 2011, le parti possono scegliere che le quote di detrazione non ancora utilizzate o rimangono in capo al donante, purché venga inserito nell'atto di acquisto, oppure vengano traslate in capo al donatario in assenza di indicazioni. ❑ Per atto "<i>mortis causa</i>" a seguito del decesso del soggetto interessato. Le quote di detrazione residua sono trasferite esclusivamente e interamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (che l'erede può disporre immediatamente e liberamente del bene a prescindere che sia o meno abitazione principale)
--	---

2. SOGGETTI

<p>Chi ha diritto alla detrazione</p>	<p>Possono fruire dell'agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.</p> <p>In particolare, sono ammessi all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; • I contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) • Le associazioni tra professionisti; • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. <p>Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I titolari di un diritto reale sull'immobile; • I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; • Gli inquilini; • Coloro che hanno l'immobile in comodato. <p>Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile; • Il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato.
--	--

3. INTERVENTI AGEVOLABILI

Pannelli solari per la produzione di acqua calda	Spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda.	Detrazione Irpef e Ires 65%, con limite di spesa di € 92.307,69
Impianti di climatizzazione invernale	Spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.	Detrazione Irpef e Ires 50%, con limite di spesa di € 60.000.
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia	Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza con impianti geotermici a bassa entalpia.	Detrazione Irpef e Ires 65%, con limite di spesa di € 46.153,84 (1)
Scaldacqua	Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	Detrazione Irpef e Ires 65%, con limite di spesa di € 46.153,84 (1)
Impianti di climatizzazione invernale	Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a condensazione (con efficienza almeno di classe A) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompe di calore integrata con caldaia a condensazione, concepiti per funzionare in abbinamento tra loro. Oppure acquisto e posa in opera di generatore di aria calda a condensazione.	Detrazione Irpef e Ires 65%, con limite di spesa di € 46.153,84 (1)
Strutture opache verticali e orizzontali	Spese relative ad interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali (cappotto) e strutture opache orizzontali (pavimenti) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, indicati nell'allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo 11-03-2008.	Detrazione Irpef e Ires 65%, con limite di spesa di € 92.302,67 (2)
Finestre comprensive di infissi	Spese relative ad interventi su edifici esistenti, riguardanti finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, indicati	Detrazione Irpef e Ires del 50% con limite di spesa di € 120.000,00 (2)

	nell'allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo 11-03-2008	
Sostituzione di impianti esistenti con micro cogeneratori	Sostituzione di impianti esistenti con acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori con un risparmio di energia primaria di almeno il 20%	Detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa di € 153.846,15.
Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	Acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili come legna da ardere, pellets, mais.	Detrazione Irpef e Ires del 50% con limite di spesa di € 60.000,00
Riqualificazione energetica generale di edifici	Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore almeno del 20% dei valori riportati nell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11-03-2008.	Detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa di € 153.846,15.
Schermature solari	Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto 29-12-2006 n.311	Detrazione Irpef e Ires del 50% con limite di spesa di € 60.000,00

- 1) Per determinare il limite massimo di detrazione vanno considerato cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici e scaldacqua
- 2) Per determinare il limite massimo di detrazione vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali e le strutture opache orizzontali, sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.